criterio intorno al modo di eseguirla, abbandonando necessariamente all'arbitrio, che voglio anche supporre coscienziosamente adoperato, la decisione (prego l'onorevole Alli-Maccarani di crederlo) di questioni molto delicate e davvero talora incertissime, trattandosi del ravvicinamento e del confronto delle condizioni delle varie categorie e di tutti gl'individui appartenenti alle varie magistrature.

D'altronde io comprenderei il senso pratico dell'ordine del giorno dell'onorevole Alli-Maccarani, se egli richiedesse la formazione dell'unica graduatoria in un tempo determinato, e, per esempio, fra tre mesi; ma, siccome non si enuncia alcun termine, e forse non si potrebbe stabilirlo, allora è evidente che, se la Commissione non ha creduto di aderire alla proposta del suo ordine del giorno, è perchè non vi ha ravvisata un'importanza di pratica e positiva attuabilità, e credo che, quando, insistendo egli verso il ministro, ne ottenga pubbliche assicurazioni che si metterà mano anzitutto a ricercare le più convenienti norme acciò questa operazione delicatissima sia guidata da principii di rigorosa e di imparziale giustizia, e poi che sia colla maggiore sollecitudine attuata, potrebbe appagarsene e raccogliere maggior frutto che dall'approvazione del suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque la mantiene o la ritira?

ALLI-MACCARANI. Aderisco alla proposizione dell'onorevole Mancini, e, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, la ritiro.

ZANARDELLI. A proposito di questo articolo, il quale determina il modo con cui i funzionari dell'ordine giudiziario delle provincie venete devono passare dalla pianta dell'ordinamento giudiziario veneto alla pianta dell'ordinamento giudiziario secondo la legge del regno d'Italia, io, edotto dalla esperienza del modo col quale questo passaggio venne effettuato in Lombardia, credo opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Camera sugli inconvenienti che il modo di questo passaggio ha prodotto in Lombardia; inconvenienti i quali ivi hanno perturbata tutta la pristina gerarchia giudiziaria.

Ma, se il signor ministro parla col suo vicino, è inutile che io mi sia a lui pure rivolto.

PRESIDENTE. Signor ministro!

Parli l'onorevole Zanardelli, la Camera lo ascolta.

ZANARDELLI. Io ringrazio la Camera della sua benevola deferenza; ma parlo anche per il ministro, il quale è in dovere di prestare attenzione. Io dunque diceva che in questa occasione intendo di richiamare principalmente l'attenzione del signor ministro sugl'inconvenienti che, pel modo tenuto in Lombardia, ivi sono avvenuti; inconvenienti gravissimi che hanno perturbato tutta la originaria gerarchia giudiziaria, recando lo scoraggiamento nella parte più modesta, ma più operosa della magistratura. Questa esperienza funesta giovi almeno pel Veneto, e faccia sì che anche in Lombardia gl'inconvenienti che continuano tuttora vengano finalmente a cessare. L'onorevole ministro sa meglio di me come è costituita la carriera dei funzionari giudiziari secondo il sistema lombardo-veneto. Questa carriera, in ordine ascendente, è la seguente: praticanti, ascoltanti, aggiunti, pretori e consiglieri o giudici di prima istanza. Il pretore, secondo il sistema lombardo-veneto (ed io lo credo sotto questo aspetto utilissimo), era un gradino indispensabile per tutta la carriera.

I più eminenti funzionari, e citerò, ad esempio, i due primi presidenti della Corte di appello di Milano e di quella di Brescia, hanno percorsa la carriera in siffatta guisa e furono tutti pretori.

Ora, che avvenne nel 1862 facendosi la trasfusione delle piante dall'ordinamento lombardo nell'ordinamento italiano? Gli aggiunti, i quali, come ho detto, formavano il terzo grado della gerarchia vennero nominati o giudici di tribunale di prima istanza, o pretori; anzi molti dei più anziani e dei più distinti fra essi furono nominati pretori. Dissi che furono nominati pretori alcuni dei più anziani fra gli aggiunti, e lo furono per più ragioni; sia, cioè, perchè, a termini dell'ordinamento giudiziario del 1859, una parte dei pretori aveva uno stipendio superiore ad una buona parte dei giudici di prima istanza; sia perchè d'altronde si credette conveniente che a reggere una pretura, principalmente nelle città più popolose, vi fosse un funzionario più valente di quello che fosse necessario di averlo per sedere in un tribunale collegiale. Gli ascoltanti più provetti vennero nominati pretori, i meno provetti e i praticanti rimasero nei gradi inferiori.

Ora, quale fu l'effetto di tale disposizione? Il risultamento funesto e disastroso fu questo: che molti tra gli aggiunti, i più provetti fra gli ascoltanti *vennero immobilizzati pretori*, mentre gli altri ascoltanti meno anziani ed i praticanti, rimasti nei gradi inferiori e divenuti poi aggiunti giudiziari, secondo l'ordinamento del 1865, hanno scavalcato i primi, e quindi per essi l'essere indietro nella carriera fu d'immenso giovamento, fu un titolo invece di essere una ragione di inferiorità. (*Bravo!*)

Volete che io vi renda evidente l'effetto di questo sistema tenuto in Lombardia? Mi è ben facile davvero. Basta che vi dica, che vi hanno dei pretori che contano oltre venti anni di servizio; basta che vi dica, che io conosco dei funzionari i quali facevano il corso universitario insieme col procuratore generale della Corte d'appello di Milano, e sono ancora pretori, o lo furono infino a ieri, ed erano giovani altrettanto capaci e distinti.

Ora che volete che dicano le popolazioni quando in un regime libero, in cui le guarentigie degl'impiegati dovrebbero essere scrupolosamente osservate, sottratte ad ogni favore, si è ridotti a dover subire siffatti risultamenti? Non volete che esse sentano offeso, non solo